

CCLXI.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANTUANI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 8993-96-9002) — Nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino » (N. 842) parlano il ministro delle finanze (pag. 8985) e il senatore Dallolio, relatore (pag. 8985) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approva senza discussione il disegno di legge: « Destinazione degli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per la istruzione, costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876 » (N. 845) (pag. 8995) — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Vischi svolge la sua interpellanza al ministro guardasigilli sulla necessità di diminuire il numero attuale dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili (pag. 8997) — Risposta del ministro guardasigilli (pag. 8999) — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano » (N. 605) — L'art. 1 non è approvato — Su proposta del senatore Melodia (pag. 9000), consentita dal senatore Cefaly, relatore (pag. 9000), il disegno di legge è rinviato a tempo indeterminato — Parimenti, senza discussione generale, e dopo reiezione del 1° articolo, su proposta del senatore Melodia (pag. 9001), è rinviato a tempo indeterminato il disegno di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro, ed all'agenzia delle imposte di Boiano » (N. 598) — Sull'ordine del giorno fa osservazioni il senatore Cavalli (pag. 9001) cui risponde il Guardasigilli (pag. 9002) — Risultato della votazione (pag. 9002).*

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente
della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Comunico un messaggio del Presidente della Camera dei deputati, col quale

si trasmettono al Senato due disegni di legge, già approvati da quel ramo del Parlamento dal titolo: « Divisione in due del comune di Casale Corte Cerro » e « Costituzione in comune di Borsano, frazione di Sacconago ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa presentazione. I due disegni di legge saranno inviati all'esame degli Uffici.

**Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.**

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Autorizzazione al Governo del Re. per l'istituzione del Ministero delle Colonie ».

A nome del mio collega, ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare il disegno di legge, pure approvato dalla Camera elettiva, concernente l'« Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili ».

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Alienazioni di navi radiate dal Regio naviglio ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per la esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali di irrigazione (Canali Cavour) ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

BARRACCO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO ROBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio

centrale sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare: « Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Barracco Roberto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino » (N. 842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta daziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del testo di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141 è modificato come segue:

La città di Torino è autorizzata a dichiarare, agli effetti del dazio, compresi nel comune chiuso tutti i terreni circoscritti dalla linea approvata dal Consiglio comunale della città stessa il 3 maggio 1912, e ad estendere ai medesimi, insieme con tutte le disposizioni della presente legge, il piano edilizio mediante modificazioni da approvarsi con decreto Reale ai sensi del precedente art. 9.

Le opere della cinta daziaria e del coordinamento ad essa del piano edilizio sono dichiarate di pubblica utilità.

Nella determinazione dell'aumento di canone da corrispondersi dal comune di Torino per l'allargamento della cinta daziaria, a norma degli articoli 87 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sarà tenuto conto del

disposto dell'articolo 88, n. 1, della legge stessa detraendo dall'aumento summentovato il residuo abbuono di canone spettante al detto comune in dipendenza della contestazione ivi considerata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola per rispondere al cortese appello, che si contiene nella relazione del senatore Dallo-lio, e che si riferisce all'ultimo comma dell'articolo unico.

L'onorevole relatore giustamente rileva che vennero regolarizzati i rapporti della città di Torino per i canoni daziari: infatti, il credito originario era di 22,000 lire; ed ora, ridotto a 20,000 lire, trova il suo assetto in questo progetto di legge.

A ragione, egli osserva che anche Bologna si trova nelle condizioni di Torino, e chiede quindi che anche per Bologna il Governo trovi modo di riparare a questo inconveniente.

Non ho difficoltà di dichiarare, poichè si tratta di un atto di giustizia, che troverò modo di corrispondere al desiderio del relatore, che io ringrazio anche della sua perspicua relazione.

DALLOLIO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo disegno di legge, la discussione è chiusa; e trattandosi di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Destinazione degli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per la istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876 » (N. 845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Destinazione degli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per la istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 845*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ai 55 comuni delle provincie di Cosenza e di Catanzaro, che vi hanno diritto (Cosenza, Aprigliano, Pietrafitta, Pianc-Crati, Figline Vegliaturo, Cellara, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, S. Stefano di Rogliano, Parenti, Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altiglia, Malito, Dipignano, Paterno Calabro, Castiglione Cosentino, S. Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Trenta, Casole, Pedace, Serra Pedace, S. Giovanni in Fiore, Longobucco, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlupoli, Taverna, Magisano, Sorbo S. Basile, Albi, Cicala, Petilia-Policastro, Mesuraca, Petrona, Cotronei, Savelli, Sersale, Zagarise, Marcedusa, Fossato-Serralta, Pentone) saranno annualmente attribuiti, al netto delle spese di amministrazione, gli interessi del Fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876.

Le somme così attribuite sono destinate:

1° Al pagamento delle quote d'ammortamento dei mutui per gli edifici scolastici e per la provvista di acqua potabile;

2° Alla esecuzione di altre opere riguardanti l'igiene.

(Approvato).

Art. 2.

Il reparto degli interessi ai singoli comuni verrà fatto in conformità della sentenza del Collegio arbitrale Silano 24 marzo 1886, omologata con sentenza del tribunale civile di Cosenza 26 marzo 1886, cioè in ragione della popolazione di ciascun comune e dell'estensione delle terre ad esso attribuite.

Tale reparto risulterà da tabella che sarà approvata entro un mese dalla promulgazione

della presente legge con decreto del Ministero delle finanze e che sarà comunicata alla Cassa dei depositi e prestiti ed ai comuni interessati.
(Approvato).

Art. 3.

A favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento della quota d'ammortamento di cui al precedente articolo, provvederà direttamente ed irrevocabilmente fino alla concorrenza del credito spettante a ciascun comune la Direzione generale del demanio.

I comuni non sono tenuti a prestar garanzia alla Cassa depositi e prestiti se non per la differenza eventuale tra la somma ad essi attribuita a norma dell'art. 1 e l'ammontare della quota annuale di ammortamento pel mutuo contratto.

(Approvato).

Art. 4.

La quota di interesse spettante ai comuni che non avessero a contrarre mutui per gli scopi prefissi nella presente legge sarà dalla Direzione generale del demanio conteggiata od impiegata all'acquisto di rendita intestata a ciascun comune, con il vincolo che la somma relativa non potrà essere erogata se non ai fini della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda silana potrà con Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere disposto il passaggio della gestione del fondo silano dalla Direzione generale del demanio all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge votati nella seduta di ieri e di oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-912.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13;

Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Aumento del fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1911-12;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1911-12, durante il pe-

riodo di vacanze parlamentari dal 16 novembre 1911 al 21 febbraio 1912;

Convalidazione di Regi decreti coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1911-12 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 2 al 29 aprile 1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di un'interpellanza del senatore Vischi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Vischi al ministro di grazia, giustizia e dei culti sulla necessità di diminuire l'attuale numero dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili ».

L'onor. senatore Vischi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

VISCHI (*segni di attenzione*). Il Reale decreto 17 ottobre 1869 dichiarò i giorni festivi agli effetti civili, e ciò a completamento delle disposizioni dei Codici civile, di commercio, di procedura civile e di procedura penale, i quali Codici dispongono che appunto in detti giorni festivi non fossero compiuti taluni atti.

Posteriormente, a proposito di un'iniziativa parlamentare del compianto deputato Di San Donato, il quale voleva che ai predetti giorni fosse aggiunto quello del capo d'anno, il ricordato decreto venne convertito in legge, la quale, con la data del 23 giugno 1874, porta la firma dell'illustre senatore Finali, allora ministro di agricoltura, industria e commercio. Così i giorni dichiarati festivi, presi tutti dal calendario gregoriano, furono, oltre a quello del capo d'anno, come il Senato sa, i seguenti: tutti i giorni di domenica, il giorno di Natale, quello dell'Epifania, quello dell'Ascensione di N. S. G. C., quelli della Concezione, della Natività e dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, quello dei beati apostoli Pietro e Paolo, ed infine quello di ogni santo e celeste patrono di ciascuna diocesi, città o terra.

In occasione della discussione dell'accennata legge del 1874 si pronunziarono discorsi poco adesivi. Il medesimo relatore, che fu il fratello del nostro carissimo collega Guala, osservò che le feste eran troppe, e che l'Italia aveva in

politica e nella morale da fare altre cose che non fossero di moltiplicare le feste. E il deputato Varrè disse che pur troppo la nostra patria aveva meritato il proverbio: « Troppe teste, troppe feste e troppe tempeste » e che in ogni modo, a parer suo, v'era piuttosto da mettere una tassa sull'ozio, anziché aumentare il numero dei giorni festivi!

Io, signori senatori, che allora ero molto giovane (purtroppo non lo sono più!), ed ero lettore assiduo di tutti gli atti parlamentari, i quali, se non oggetto di amena lettura, erano interessantissimi, perchè formavano la mia coscienza di cittadino ed anche un po' il mio temperamento politico, nel leggere quelle discussioni mi trovai perfettamente d'accordo col relatore onor. Guala e col deputato Varrè. Ma volle forza di combinazioni che proprio io, desideroso di diminuire le feste e che così a malincuore le avevo vedute aumentare ancora di un'altra, proprio io dovessi presentare più tardi nel 1891 al Parlamento una proposta di mia iniziativa che aggiungeva al calendario ancora una festa. Quella festa però, se pure avessero dovuto cancellarsi tutte le altre, bisognava vi fosse stata.

Vi fu chi, Presidente del Consiglio, osò dire che l'avrebbe combattuta appunto perchè in Italia non si sentiva il bisogno di un'altra festa. Ma quell'uomo, l'onor. Di Rudinì, che oggi io pure compiangio, forse non ebbe il tempo di pensare troppo al valore delle sue parole e dimenticò che un Presidente dei ministri del Regno d'Italia non poteva respingere una proposta di glorificazione della data delle più grandi della storia della civiltà, quella data che ci ha portato a tutte le glorie e grandezze presenti. (*Benissimo*).

La mia proposta che allora feci decadere per sottrarla al minacciato pericolo, venne da me ripresentata nel 1895 quando per l'alta sua idealità ebbe la fortuna di sostenitori fra i quali, in quest'Aula, Francesco Crispi e Giosuè Carducci e Gaspare Finali, che quale presidente e relatore dell'Ufficio centrale, disse al Senato ed all'Italia quanto pensiero ed opportunità si racchiudeva nella mia iniziativa.

Ma aspettavo sempre il momento in cui avessi potuto ripigliare la mia antica idea, cioè di diminuire il numero dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili.

Tale diminuzione non avrebbe avuto importanza, direi, d'ordine economico, perchè non si tratta qui di impedire o di autorizzare a festeggiare, ma mi sembrava e mi sembra utilmente diretta a completare le disposizioni dei nostri Codici risparmiando al paese soverchie distrazioni anche nel campo legale, affinché l'Italia, almeno in ciò, non fosse, come essa è chiamata, *nazione carnevale*.

Ultimamente è stato pubblicato un *motu proprio* del 2 luglio 1911 del Sommo Pontefice, il quale ha modificato il numero dei giorni che la Chiesa chiama di precetto.

Il Sommo Pontefice dice: « Anche noi, come già altre cose stimiamo doversi ammettere per le mutate condizioni dei tempi e della società, così pure al presente riteniamo di dovere per le speciali circostanze dell'età nostra, apportare qualche opportuno temperamento alla legge ecclesiastica sulla osservanza dei giorni festivi di precetto, imperocchè con meravigliosa celebrità gli uomini percorrono adesso per terra e per mare le più grandi distanze e per la maggiore speditezza dei viaggi trovano più facile accesso in quelle nazioni presso le quali minore è il numero delle feste di precetto. Anche l'aumentato commercio, la più affrettata trattazione dei negozi sembrano risentire qualche danno dai ritardi frapposti dalla frequenza dei giorni festivi. Il costo infine crescente di giorno in giorno delle cose più necessarie alla vita aggiunge nuovo eccitamento a che non venga interrotta troppo spesso l'opera servile di coloro che dal lavoro ritraggono il proprio sostentamento ».

E così il Sommo Pontefice per considerazioni forse teologiche, ma certamente economiche, diminuiva il numero delle feste dette di precetto.

Dopo è accaduto, non so se un ammutinamento o una protesta da parte dei fedeli, per cui taluni non si accontentano delle degradazioni decretate di talune ricorrenze, ma rimane questa la disposizione del Sommo Gerarca della cattolicità.

Ma, siccome appunto, come ho ricordato, i giorni da noi dichiarati festivi agli effetti civili sono precisamente quelli che il calendario gregoriano dichiarava di precetto, accade che oggi, in determinate ricorrenze, per esempio quella ultima del *Corpus Domini*, siano non di pre-

chetto per la Chiesa, ma siano civili per noi, onde abbiamo visto chiusi i nostri uffici pubblici e i nostri benemeriti carabinieri prendere la loro divisa così simpatica, quasi proclamando così che il nostro Stato è più papalino del Papa.

Ed allora che cosa si fa? Non credo, o signori, dovessimo apportare alla legge vigente modifiche conformi a quelle decretate dal Sommo Pontefice. Faccio considerare che potrebbe accadere domani che al Sommo Pontefice piacesse di diminuire ancora, togliendo ancora od aggiungendo qualche altro di quei giorni detti di precetto, ed allora noi dovremmo fare un'altra legge per andare dello stesso passo appresso all'Autorità ecclesiastica.

Egli è per ciò, a mio parere, che, vista la necessità di dover modificare la nostra legge del 1874 e di eliminare gl'inconvenienti accennati, proporrei di essere un po' più radicale, cioè lasciare alla Chiesa di determinare le feste di precetto, le quali varranno per i suoi fedeli, e sono sicuro che i fedeli sapranno rispettarle come tutte le altre feste comandate; e noi, Stato, per quella divisione di poteri che non sarà mai abbastanza raccomandata, noi dovremmo prescindere completamente dal calendario gregoriano.

Certamente non posso permettermi di consigliare al Guardasigilli in qual modo fare una proposta di nuova legge; ma, tanto per accennare, direi: conservare il capodanno che ormai è entrato nella vita e nelle convenienze anche ufficiali; rispettare tutte le domeniche, perchè occorre che al settimo giorno tutti si riposino; mantenere (e lo dico non per solo amore di paternità) il XX Settembre; introdurre la festa della commemorazione dei morti (perchè non vi è popolo civile che non voglia raccogliersi in quel giorno sacro ai dolori ed ai ricordi) e rispettare la festa del Natale, a venerazione di quel grande, che anche non considerato Figlio di Dio, fu sempre l'immortale Redentore dell'umanità.

In questi termini ci saremo liberati dall'obbligo di una compagnia non desiderabile anche per la difficoltà di concordarne i voleri; rispetteremo le tradizioni ed i sentimenti della nostra patria, ed avremo fatto anche novella affermazione delle nostre aspirazioni patriottiche. (*Approvazioni vivissime*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La interpellanza dell'on. senatore Vischi si riferisce ad un argomento certamente degno della maggiore considerazione. Il Senato sa come è regolata in atto fra noi la materia delle feste civili. Lo ha ricordato anche l'on. interpellante.

Con R. decreto del 17 ottobre 1869, su proposta dei ministri di agricoltura e della grazia e giustizia fu stabilito: « Il calendario dei giorni festivi, già in uso nelle antiche provincie dal 6 settembre 1853, in appresso viene esteso per gli effetti civili a tutto il Regno col 1° gennaio 1870, in conformità dell'annessa tabella ». Esso era regolato sulle feste religiose segnate nel calendario ecclesiastico. Posteriormente, nel 1874, quel decreto fu convertito in legge, aggiungendosi il primo giorno dell'anno.

Questo il regime che è durato finora. Senonchè col recente *motu proprio* « *De diebus festis* » è stato modificato il numero delle feste religiose di precetto. Senza entrare nei dettagli di questo documento pontificio, è bene accennare che le nuove disposizioni papali toccano tre numeri della tabella dei giorni festivi accolta nella nostra legislazione, cioè la festa del *Corpus Domini*, che viene spostata alla domenica successiva alla festa della Trinità; la festa della Natività della Vergine, che cade l'8 settembre, tenendola ferma nella stessa data, ma dichiarando che non è più, ai fini ecclesiastici, precettiva, e le feste dei Patroni dei singoli comuni, che rimane alla discrezione dei vescovi di trasportarle ad un giorno di domenica, o lasciarle nei giorni in cui cadono attualmente, non essendo in questo secondo caso precettive.

Il concetto al quale è ispirato il *motu proprio* pontificio è quello di diminuire le feste di precetto: *Opportunum maxime consilium visum est festos dies ex Ecclesiae mandato servandos imminuere*.

La bolla pontificia, diretta a regolare i giorni festivi di precetto religioso, ha fatto sorgere una questione di non lieve importanza, quella cioè di esaminare la opportunità di una revisione del calendario civile, dove non possono essere mantenuti agli effetti civili quei giorni

festivi che vi erano stati compresi in quanto erano tali ai fini religiosi. La revisione del calendario civile, anche per questa ragione, sebbene non soltanto per essa, è certamente necessaria, onde porlo meglio in armonia alle necessità della vita moderna. Di fronte a queste necessità, alla intensificazione del lavoro, in tutte le sue forme e manifestazioni, è indispensabile ridurre i giorni festivi nel limite strettamente necessario, evitando le interruzioni che, specie nelle feste che ricorrono nel corso della settimana, riescono a turbare, arrestandolo, il movimento degli affari.

Bisogna pertanto esaminare da un lato gli effetti del *motu proprio* pontificio per i giorni festivi che, cancellati dalle feste religiose di precetto, sono ancora compresi nel calendario civile, e procedere alla revisione di questo, dal punto di vista dell'interesse sociale.

Della questione che è sorta in seguito al provvedimento del Pontefice si sono preoccupate infatti alcune Camere di commercio. Una tra esse, la Camera di commercio di Milano, ha emesso un notevole voto, che mi è stato comunicato dal ministro di agricoltura e commercio. « Poichè — si legge in questo voto — il Regio decreto 17 ottobre 1869, convertito poi nella legge 23 giugno 1874, con il quale si stabilirono le feste ufficiali nel Regno, tenendo conto delle consuetudini religiose della nostra popolazione, facendo coincidere le feste civili con una parte delle feste ecclesiastiche, il Consiglio di questa Camera si è preoccupato della possibilità che, alla nuova riforma del calendario ecclesiastico, tenga dietro una riforma del calendario civile. In questa eventualità il Consiglio deliberava di richiamare l'attenzione di codesto onorevole Ministero sull'opportunità, che ogni eventuale riforma fosse ispirata al criterio di togliere, per quanto è possibile, l'inconveniente attuale della frequenza di giorni festivi nel corso della settimana, frequenza che costringe l'industria e i commerci ad interruzioni di attività che tornano loro di grave danno e il riunire piuttosto quei giorni festivi ora sparsi in gruppi di più giorni festivi in alcune determinate epoche dell'anno ».

La Camera di commercio di Milano si è preoccupata principalmente, in ragione del suo ufficio, dei legittimi interessi delle industrie e dei commerci. Vi sono anche quelli delle pub-

bliche Amministrazioni e specialmente della giustizia, pei ritardi che derivano da interruzioni pregiudizievoli all'interesse dei cittadini. Io riconosco pertanto la necessità della riforma del nostro calendario civile, ispirata dal bisogno di ridurre al necessario le feste, agli effetti civili, armonizzando le consuetudini religiose coi bisogni dei pubblici servizi. E per le risoluzioni opportune prenderò i necessari accordi coi miei onorevoli colleghi più direttamente interessati nella questione per adottare i provvedimenti necessari, onde le nuove norme rispondano allo scopo di regolare con criteri più razionali la determinazione delle feste civili. La questione può apparire di importanza secondaria, ma è invece, pei suoi effetti, specialmente giuridici, meritevole della maggiore considerazione.

Queste dichiarazioni varranno a dimostrare il consenso del Governo nel concetto che ha ispirato la interpellanza dell'onorevole senatore Vischi. Onde mi auguro che di esse vorrà l'onorevole interpellante prender atto e dichiararsi soddisfatto. (*Approvazioni*).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ho preso la parola per dichiararmi completamente soddisfatto delle risposte che mi ha dato l'onor. ministro; e, mentre lo ringrazio della gentilezza che ha avuto nel rispondermi, aggiungo che anche in questo ho piena ed illimitata fiducia in lui.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Discussione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano » (N. 605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano » (N. 605).

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 605).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo, avvertendo che le conclusioni dell'Ufficio centrale sono contrarie all'approvazione del disegno di legge.

Art. 1.

Il comune di Fano Adriano è distaccato dal mandamento di Tossicia ed aggregato a quello di Montorio al Vomano.

(Non è approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1912.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Poichè l'art. 1 di questo disegno di legge è stato rigettato, naturalmente non resterebbe che il solo art. 2. Basta leggerlo per vedere quale stranezza e quale assurdo sarebbe, se si votasse l'art. 2, perchè esso dice così: « La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1912 ». Ma quale legge? Quella che è stata già rigettata coll'art. 1? Siccome il nostro regolamento all'art. 59 prevede questo caso, così io, servendomi della facoltà che dà a tutti i senatori quell'articolo, prego il Senato di voler sospendere a tempo indefinito la discussione su questo disegno di legge (questa è la formula voluta dall'art. 59); il che equivale naturalmente al suo seppellimento.

CEFALY, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, *relatore*. La questione è molto semplice. Questo disegno di legge è costituito di due articoli. Il primo articolo contempla la segregazione da un mandamento e l'aggregazione ad un altro, di un comune. Il secondo articolo stabilisce i termini di decorrenza per l'applicazione di questo provvedimento.

Ora, il primo articolo è stato dal Senato rigettato; perciò il disegno di legge è disapprovato nella sua intima essenza.

Però, siccome il nostro regolamento stabilisce che quando si tratta di un disegno di legge costituito di diversi articoli, tutti debbano essere messi in discussione e poi votati per alzata e seduta, giustamente l'onor. senatore Melodia si vale della disposizione dell'art. 59,

domandando che sia sospesa ogni ulteriore deliberazione su questo disegno di legge.

L'Ufficio centrale, perfettamente convinto dell'opportunità della sua proposta, vi si associa completamente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Melodia, credendo applicabile la disposizione dell'art. 59 del nostro regolamento, chiede che il Senato sospenda ogni ulteriore deliberazione sul disegno di legge in discussione e l'Ufficio centrale, per bocca del suo relatore, on. senatore Cefaly, aderisce.

Debbo perciò interrogare sul proposito il Senato.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il Senato ha così deliberato il rinvio a tempo indefinito di questo disegno di legge, ma con intelligenza che il rinvio equivale al rigetto del disegno di legge stesso.

Discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Boiano » (N. 598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Boiano ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 598).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge; avvertendo il Senato che anche a proposito di esso l'Ufficio centrale propone il rigetto.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Spinete è distaccato dalla pretura e dall'Ufficio del registro di Baranello, nonché dall'agenzia delle imposte e dal tribunale di Campobasso, ed aggregato alla pretura,

all'Ufficio del registro ed all'agenzia delle imposte di Boiano, nonché al tribunale d'Isernia.

(Non è approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1912.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Presentandosi a proposito di questo disegno di legge lo stesso caso di cui al precedente, che il Senato non ha approvato, mi permetto di fare, per le stesse ragioni, consimile proposta e cioè che il Senato deliberi la sospensione a tempo indefinito di ogni ulteriore deliberazione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se aderisce alla domanda dell'on. senatore Melodia.

CEFALY, *relatore*. L'Ufficio centrale vi aderisce.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta di sospendere ogni deliberazione sul disegno di legge.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è dunque rinviato a tempo indefinito, ma con intelligenza che questo rinvio equivale al suo rigetto.

Sull'ordine del giorno.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. All'ordine del giorno verrebbe ora la discussione del disegno di legge: « Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura ».

Per le dichiarazioni fatte dall'on. ministro di agricoltura industria e commercio, questo disegno di legge dovrebbe essere ritirato. Mi permetto quindi di chiedere che esso abbia ad essere tolto dall'ordine del giorno dei nostri lavori, colla comunicazione del relativo decreto, giacchè, a mio modo di vedere, non ha più ragione di restarvi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Per poter togliere dall'ordine del giorno del Senato un disegno di legge, che non sia stato ancora discusso, è necessario che il ministro competente lo ritiri.

Prego perciò l'on. ministro guardasigilli di voler informare il suo collega di agricoltura, industria e commercio del desiderio espresso dal senatore Cavalli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi farò un dovere di comunicare al mio collega di agricoltura, industria e commercio il desiderio espresso dall'onorevole senatore Cavalli, perchè voglia provvedere in conseguenza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretarii di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretarii numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi.

Bacelli, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beccaria-Incisa, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Borgatta, Bruno, Buscemi.

Cadolini, Camerano, Carle Giuseppe, Cavalli, Cefaly, Cencelli, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Collobiano, Dini, Di Prampero.

Fabrizi, Faravelli, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Florena, Franchetti.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Pagano, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Perla Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Roux.

San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà.

Tami, Taverna, Todaro, Tommasini.

Vacchelli, Vischi.

Presentazione di una relazione e di un disegno di legge.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata addì 23 aprile 1912 tra lo Stato ed il comune di Torino per la costruzione degli edifici destinati ad uso degli uffici finanziari di Torino e dell'officina governativa delle carte-valori ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Casana della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dall'altro ramo del Parlamento: « Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma ».

Pregherei che l'esame di questo disegno di legge fosse deferito alla stessa Commissione che già lo esaminò altra volta.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo altra volta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di S. Caterina in Catanzaro:

Senatori votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici ac-

cordati ai Reali carabinieri in servizio dei R. Arsenali marittimi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti sulle decime agrigentine:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Servizi postali commerciali marittimi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Servizi postali marittimi (linee celeri dell'Egitto):

Senatori votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

Il Senato approva.

Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 10 della legge 5 aprile 1908, n. 141, concernente la cinta da-

ziaria e il piano generale edilizio regolatore della città di Torino:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Destinazione degli interessi del fondo di sussidio per le strade e per la istruzione, costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (N. 813).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.20).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 22 GIUGNO 1912

Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione

TITOLO I.

DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI INDICATI
NELL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1911,
N. 487.

Art. 1.

Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'art. 65, comma 1°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, più ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re può procedere, con le norme degli articoli seguenti, alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori e di altri istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalità giuridica, o che siano obbligatoriamente mantenuti da Enti aventi personalità giuridica.

Art. 2.

Le proposte di trasformazione degli Istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore della istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'istituto da trasformare o delle provincie che siano eventualmente interessate.

Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le provincie, i comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.

Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:

a) l'Amministrazione dell'istituto da trasformare ;

b) il Consiglio del comune o dei comuni interessati, ovvero, se l'istituto da trasformare concerne l'intera provincia o più del terzo dei comuni di questa, il Consiglio provinciale;

c) il Consiglio scolastico;

d) la sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione primaria e popolare istituita dall'art. 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione può essere chiesta anche da ciascuno degli Enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti.

Art 3.

La trasformazione degli istituti è ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di cui nell'articolo precedente.

La Giunta stessa, oltre che sulla opportunità della trasformazione, darà il suo parere anche sui limiti e sulle modalità di questa, come sugli statuti e regolamenti pei nuovi istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti.

Art. 4.

Contro il decreto che provvede alla trasformazione è ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 23 del testo unico approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 5.

In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, può sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola è trasformata o istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.

Art. 6.

Gli istituti considerati nell'art. 1 della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in istituti per l'infanzia, o in scuole elementari o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di istituti femminili anche in altri istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

TITOLO II.

DELLA TRASFORMAZIONE DI ISTITUTI
GOVERNATIVI

Art. 7.

Per decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, può essere riordinata l'istruzione media e normale nei comuni, nei quali l'assetto attuale degli Istituti più non corrisponda ai bisogni della popolazione scolastica e della cultura locale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 8.

Nei comuni, dove esistono ginnasi isolati, questi, anche se istituiti a totale carico dello Stato, in applicazione del decreto prodittoriale di Sicilia 17 ottobre 1860, n. 263, possono essere trasformati in scuole normali o comple-

mentari, anche miste, comprendendo nella trasformazione i corsi magistrali, eventualmente istituiti nella stessa sede a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

La trasformazione dovrà essere richiesta dai comuni nei quali i ginnasi si trovano o dagli enti che ne hanno il mantenimento.

Art. 9.

Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasformati in scuole tecniche, alle quali può aggiungersi un corso tecnico complementare, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tecnici complementari potranno, altresì, essere istituite, invece di ginnasi, nei comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittoriale 17 ottobre 1860, n. 263, quando i comuni stessi lo richiedano.

I programmi e gli organici dei corsi tecnici complementari debbono essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale delle scuole medie istituita dall'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e col parere e osservazioni di questa dovranno essere trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere e proposte. Le relative spese sono a carico dei comuni che li domandano, con un concorso dello Stato, pari all'ammontare dell'economia che si realizzerà all'atto della trasformazione del ginnasio in scuola tecnica o che risulterà dalla istituzione di queste invece di ginnasi nei detti comuni siciliani.

Colle stesse norme pei programmi e per gli organici, corsi tecnici complementari quando vengano richiesti potranno istituirsi anche presso le altre scuole tecniche regie o pareggiate; ma in tal caso le spese saranno totalmente a carico dei comuni, o degli enti che mantengono le stesse scuole.

Art. 10.

Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel Regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate.

Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere inferiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale riconosca la necessità di elevarle a somme maggiori, le sue proposte debbono essere approvate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio Superiore.

Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato, la frequenza di alunni non comunisti può essere subordinata ad un contributo da parte dei comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una soprattassa, sempre a favore del comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del comune medesimo.

La soprattassa non può essere mai superiore alla tassa scolastica normale.

Art. 11.

Su domanda degli enti interessati, e col parere favorevole del capo dell'istituto e della Giunta provinciale delle scuole medie, possono essere istituite nelle scuole tecniche regie o pareggiate, a beneficio degli alunni di scuole professionali industriali, o simili, classi aggiunte serali, nelle quali i medesimi insegnamenti del corso ordinario siano svolti con effetti legali e fino al conseguimento della licenza tecnica in un numero di anni uguale o anche superiore al normale.

I programmi delle varie classi del corso serale saranno stabiliti, volta per volta, dal Ministero della pubblica istruzione, il quale fissa altresì la tassa annua di iscrizione in somma tale da ragguagliare, in totale, quelle che si pagano dagli alunni del corso ordinario.

Per la competenza passiva delle spese attinenti ai corsi serali valgono le stesse norme vigenti per le classi aggiunte delle scuole tecniche, delle quali essi fanno parte.

Art. 12.

I corsi tecnici complementari, di cui all'articolo 9, sono di regola biennali. In casi ecce-

zionali tali corsi potranno avere un maggior numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione di altre scuole già esistenti, a qualunque amministrazione esse appartengano.

Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola regia, anche dipendente da altro dicastero, il relativo personale insegnante passerà alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e sarà assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato, in quanto lo consenta la tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio rispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

Gl'insegnanti, che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche, formeranno un organico speciale, conservando tutti i diritti acquisiti.

Art. 13.

Nei comuni, nei quali esistono più scuole normali, qualora siano ritenuti soddisfatti i bisogni dell'istruzione magistrale con una soltanto od alcune di esse, a richiesta dei comuni medesimi le scuole superflue potranno essere trasformate in altre scuole medie o complementari più rispondenti ai bisogni locali, sentito il parere del Consiglio scolastico e della Giunta provinciale per le scuole medie e quello della Giunta del Consiglio superiore.

Parimenti nei comuni, ove esistono più scuole classiche e tecniche, nel caso previsto dal comma precedente, la scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola, media o complementare e normale, più rispondente ai bisogni predetti, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 14.

Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalle legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa, debbono versare all'erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi già da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate,

compresi quelli che i comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al Tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La facoltà data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-12 e 1912-13 è estesa all'anno 1913-14 e il numero dei corsi che si potranno istituire è portato fino a trenta.

Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in altra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ente interessato dovrà, nel chiedere tale trasformazione, impegnarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo sarà pari alla differenza fra quello fissato per l'istituzione della scuola, di cui si tratta, con la tabella annessa al Regio decreto 28 aprile 1910, n. 307, e la media della spesa sostenuta dallo Stato per il mantenimento della scuola già esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione è emesso.

Art. 15.

I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contributo suppletivo devono essere preceduti dal parere della Commissione istituita coll'art. 11 del Regio decreto 3 agosto 1909, n. 630.

I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazione di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del ministro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo pei concorsi dello Stato disposti dall'art. 9 della presente legge a vantaggio dei Comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove però la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sarà

trasportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma.

Art. 16.

Gli insegnanti delle scuole trasformate sono conservati nei rispettivi ruoli a tutti gli effetti amministrativi ed i posti che eccedano quelli corrispondenti agli organici, saranno compensati con le prime vacanze che si verificheranno.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

Nel caso di trasformazione degli istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purchè il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare, e salve le prescrizioni che il regolamento stabilirà a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti.

Art. 18.

È data facoltà al Governo di concorrere alla istituzione di asili infantili modello con annessa *scuola pratica magistrale per educatrici dell'infanzia* nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al loro mantenimento, coi fondi stabiliti per effetto dell'articolo 72 della citata legge e col fondo residuale proveniente dalla legge stessa.

È pure data facoltà al Governo di concorrere alla fondazione ed al mantenimento delle accennate istituzioni nelle altre provincie del Regno coi fondi stanziati nel cap. 51 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La misura del concorso dello Stato nelle spese per le dette istituzioni, verrà stabilita in speciali convenzioni da stipularsi con gli enti locali e da approvarsi con decreti Reali.

Per l'istituzione degli asili modello nelle provincie contemplate nella citata legge 15 luglio 1906, n. 383, occorre sentire il parere della

Commissione centrale istituita dall' art. 73 di essa legge.

Colle norme stabilite nei commi precedenti potranno essere istituiti corsi estivi agli effetti di conferire il diploma di assistente o di maestra giardiniera alle insegnanti che abbiano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

Il regolamento fisserà anche le condizioni per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali di cui ai commi precedenti, e i limiti, la natura e la durata degli insegnamenti e tirocinio che dovranno farsi in queste scuole e nei corsi estivi pel conferimento dei diplomi relativi; e fisserà inoltre le tasse d' iscrizione e di diploma si per le dette scuole che pei corsi estivi.

Art. 19.

Le scuole elementari e gli asili d' infanzia mantenuti dagli enti morali, i cui Istituti siano trasformati a norma della presente legge, possono essere scelti, insieme con le altre pubbliche scuole ed asili esistenti nel comune, pel tirocinio degli alunni delle scuole normali del comune stesso.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese agli enti morali di cui agli art. 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse già avvenuta o che avverrà dei loro Istituti occorra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.

La concessione dei mutui sarà garantita a norma del penultimo comma dell'art. 24 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 21.

Il riordinamento di cui al titolo II oltre che su richiesta dei comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, può essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

Sulla proposta debbono essere sentiti:

- a) il Consiglio scolastico;
- b) gli enti locali che eventualmente con-

corrono al mantenimento degli istituti da trasformare;

c) la Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere.

Art. 22.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, pubblicherà le norme relative alla sistemazione e concessione delle borse e dei posti di studio per gli alunni delle scuole magistrali, che siano comunque a carico dello Stato, nonchè dei posti di studio che attualmente si godono parimenti a carico dello Stato presso istituti d'istruzione e di educazione femminile, con facoltà di abrogare o modificare le norme attualmente vigenti, anche se di origine legislativa, conservando però la destinazione dei posti e delle borse di privata fondazione e, per quanto sarà possibile, anche la destinazione degli altri posti di studio e borse.

Qualora tale sistemazione importi modificazioni di norme statutarie o di convenzioni nella riforma degli statuti o delle convenzioni, dovrà seguirsi il procedimento stabilito nell'art. 2 e seguenti della presente legge.

Art. 23.

La presente legge non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza e a quelle ad esse equiparate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, le quali rimangono soggette a quest'ultima legge e all'altra del 18 luglio 1904, n. 390.

Nei casi previsti dagli articoli 1, 6 e 22, le proposte di trasformazione degli enti e degli istituti ai quali non sia stato, prima dell'andata in vigore della presente legge, irrevocabilmente disconosciuto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere comunicate al Ministero dell'interno, affinchè promuova l'accertamento della natura giuridica di essi secondo le norme in vigore.

Gli enti e gli istituti aventi fine di istruzione e di educazione pei quali rimanga escluso il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno assoggettati alle disposizioni della presente legge.